



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

C.F. 00453970873

ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 30/12/2015

Oggetto: Divieto di scoppi, di petardi, di giochi pirotecnici e simili dal 31/12/2015 al 07/01/2016.

IL SINDACO

Premesso che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno e le altre festività a ridosso, con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere, in molti casi aggravata dall'utilizzo di ordigni illegali ed uso di armi da fuoco, che vengono utilizzati in maniera sprovveduta ed illegale;

Considerato che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio oltre a provocare danni fisici anche di lieve entità alle persone, sia per chi li utilizza sia per chi ne viene fortuitamente colpito, crea pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende tutelare la sicurezza pubblica evitando l'uso inadeguato dei prodotti sopra indicati, facendo appello anche al senso di responsabilità individuale e collettivo, nella percezione e consapevolezza delle conseguenze che comportamenti imprudenti possono causare nei confronti di terzi;

Visti l'art. 54 comma 4 del D. Lvo n. 267/2000 modificato dall'art. 6 dal D.L. n. 92/2008 convertito con la Legge n. 125/2008 che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e scongiurare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

Visti gli artt. 57 del T.U.L.P.S. e il D.L.vo n. 58 del 04/04/2010;

Ritenuto di procedere cautelativamente a quanto in narrativa esposto;

ORDINA

dalle ore 12.00 del 31/12/2015 sino alle ore 24.00 del 07.01.2016, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S., né autorizzati all'effettuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare o fare effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari di ogni tipo di fuoco d'artificio, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati di tutto il territorio comunale.

AVVERTE

-che le violazioni alle suddette disposizioni comporteranno applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 (Legge n. 689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.), fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;

-che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Catania nelle forme di legge;

-che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60gg., oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data del provvedimento.

DISPONE

l'invio della presente ordinanza:

al sig. Prefetto di Catania ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4° del D. Lvo n. 267/2000;

alla Questura di Catania;

al Comando della Polizia Municipale;

Al Comando Stazione Carabinieri.

Dalla residenza Municipale, 30/12/2015


IL SINDACO
Antonino Bellia